

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha effettuato una valutazione del rischio, come richiesto dall'articolo 34 del regolamento 2016/1624 ⁽¹⁾, dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle fasi 1 e 2 delle procedure operative standard ⁽²⁾.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha adottato le misure ragionevolmente esigibili al fine di ridurre i gravi rischi per i diritti fondamentali, come richiesto dall'articolo 34 del regolamento 2016/1624, dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla fase 1, paragrafo 2, delle procedure operative standard.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha predisposto un piano operativo (sufficientemente dettagliato), come richiesto dagli articoli 16 e 34 del regolamento 2016/1624, dagli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla fase 2 delle procedure operative standard.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha eseguito l'operazione di rimpatrio in modo tale che le violazioni dei diritti fondamentali non potessero essere né rilevate né segnalate, contravvenendo agli articoli 22, 25, 28 e 34 del regolamento 2016/1624, agli articoli 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla fase 3 delle procedure operative standard e all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del codice di condotta ⁽³⁾.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha adottato misure in risposta alle palesi violazioni degli articoli 1, 4 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, contravvenendo agli articoli 22 e 34 del regolamento 2016/1624 e all'articolo 4 del codice di condotta.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha garantito un efficace monitoraggio dell'operazione congiunta di rimpatrio, come richiesto dagli articoli 28 e 34 del regolamento 2016/1624.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha effettuato una valutazione dell'operazione di rimpatrio, come richiesto dagli articoli 26 e 28 del regolamento 2016/1624 e dalle fasi 4 e 5 delle procedure operative standard.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia non ha tenuto debitamente conto della denuncia presentata dai ricorrenti in base al meccanismo di denuncia individuale, come richiesto dagli articoli 34 e 72 del regolamento 2016/1624, dall'articolo 10 delle norme sul meccanismo di denuncia ⁽⁴⁾, dagli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU 2016, L 251, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 2012/87 del direttore esecutivo, del 19 luglio 2012, relativa all'adozione della procedura operativa standard di Frontex al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali nelle operazioni congiunte e nei progetti pilota di Frontex.

⁽³⁾ Decisione n. 2013/67 del direttore esecutivo, del 7 ottobre 2013, relativa al codice di condotta per operazioni congiunte di rimpatrio coordinate da Frontex.

⁽⁴⁾ Decisione N° R-ED-2016-106 del direttore esecutivo, del 6 ottobre 2016, relativa al meccanismo di denuncia.

Ricorso proposto il 20 settembre 2021 — Pharmadom/EUIPO — Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

(Causa T-601/21)

(2021/C 481/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M.-P. Dauquaire, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wellstat Therapeutics Corp. (Rockville, Maryland, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo WELLMONDE — Domanda di registrazione n. 16 152 803

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 giugno 2021 nel procedimento R 1776/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 settembre 2021 — L'Oréal / EUIPO — Heinze (K K WATER)

(Causa T-610/21)

(2021/C 481/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (Parigi, Francia) (rappresentante: T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arne-Patrik Heinze (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo K K WATER — Domanda di registrazione n. 18 092 777

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 giugno 2021 nel procedimento R 2327/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell'Ufficio.